



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

Via Matteotti 154 (cap.40018)

☎ 051 6669556-6669511 fax 051 817984

P.IVA 00702791203 C.F. 80062730371

[e-mail:commercio@comune.san-pietro-in-casale.bo.it](mailto:commercio@comune.san-pietro-in-casale.bo.it)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL
SERVIZIO DI
RACCOLTA E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Adottato con delibera consiliare n.86 dell'8.11.1996

Modificato con delibera consiliare n.38 del 30.04.1999

INDICE

TITOLO I : <u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	pag. 5
Art. 1- Oggetto del regolamento	pag. 6
Art. 2- Definizione e classificazione dei rifiuti	pag. 6
A - URBANI	pag. 7
7	
A1 - Rifiuti interni non ingombranti	pag. 7
A2 - Rifiuti interni ingombranti	pag. 7
A3 - Rifiuti esterni	pag. 7
A4 - Rifiuti urbani pericolosi	pag. 7
B - SPECIALI	pag. 7
B1 - Assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	pag. 7
B2 - Criteri specifici di assimilazione	pag. 7
B3 - Norme di esclusione	pag. 8
B4 - Criteri generali di assimilazione e/o esclusione	pag. 8
a - Rifiuti derivanti da attività direzionali, di servizio, commerciali al minuto, pubblici esercizi e simili	pag. 8
b - Rifiuti derivanti da attività artigianali produttive e di servizio extraresidenziale, depositi, vendite all'ingrosso, e simili	pag. 8
c - Rifiuti derivanti da insediamenti industriali	pag. 8
d - Rifiuti particolari	pag. 9
B5 - Residui provenienti da ospedali, case di cura ed affini	pag. 9
C - TOSSICO - NOCIVI	pag. 9
Art. 3 - Definizione e natura delle operazioni di raccolta e di smaltimento	pag. 9
Art. 4 - Principi generali	pag. 10
Art. 5 - Attività di competenza del Comune	pag. 11
Art. 6 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilabili e procedure di accertamento	pag. 11
Art. 7 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali e/o tossico-nocivi	pag. 13
A - Disposizioni di carattere generale	pag. 13
B - Rifiuti speciali provenienti da ospedali, case di cura e affini	pag. 13
C - Rifiuti inerti	pag. 13
D - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti	pag. 14

E - Rifiuti tossico-nocivi	pag. 14
F - Rifiuti cimiteriali	pag. 15
Art. 8 - Divieti e criteri di comportamento	pag. 15
Art. 9 - Ordinanze contingibili ed urgenti	pag. 16
Art.10 - Forme di gestione	pag. 16

TITOLO II : NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI E ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA **pag. 17**

Art.11 - Definizione e criteri generali del conferimento	pag. 18
Art. 12 - Raccolta differenziata dei rifiuti	pag. 19
1) Finalità	pag. 19
2) Tipologia dei servizi	pag. 19
A - rifiuti urbani pericolosi	pag. 20
B - frazione organica	pag. 20
C - rifiuti urbani interni ingombranti	pag. 20
D - carta e vetro	pag. 21
E - metalli	pag. 21
F - lattine di alluminio	pag. 21
G - contenitori ed imballaggi per liquidi e plastica	pag. 21
H - legno	pag. 21
I - contenitori vuoti dei fitofarmaci	pag. 22
L - teli in plastica ad uso agricolo	pag. 22
M - rifiuti speciali assimilabili e non	pag. 22
3) Modalità del servizio	pag. 23
4) Informazioni	pag. 23
5) Sanzioni	pag. 23
Art.13 - Modalità di smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani	pag. 24
1) Classificazione dei rifiuti	pag. 24
2) Modalità di conferimento, raccolta, smaltimento	pag. 24
Art.14 - Collocazione dei contenitori per RSU	pag. 25
Art.15 - Servizio di raccolta : perimetrazione	pag. 26
Art.16 - Aree esterne al perimetro di raccolta dei rifiuti	pag. 26
Art. 17 - Trasporto	pag. 27
Art. 18 - Trattamento	pag. 27

TITOLO III : NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI pag. 28

Art.19 - Definizione	pag. 29
Art.20 - Raccolta e trasporto	pag. 29
Art.21 - Contenitori portarifiuti	pag. 30
Art.22 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	pag. 30
Art.23 - Pulizia dei terreni non edificati	pag. 30
Art.24 - Pulizia dei mercati	pag. 30
Art.25 - Aree occupate da pubblici esercizi	pag. 31
Art.26 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti, nomadi e manifestazioni pubbliche	pag. 31
Art.27 - Carico e scarico di merci e materiali	pag. 31
Art.28 - Espurgo di pozzetti stradali	pag. 32
Art.29 - Asporto degli scarichi abusivi	pag. 32
Art.30 - Disposizioni diverse	pag. 32
Art. 31 - Interruzione temporanea del servizio	pag. 33

TITOLO IV : VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI pag. 34

Art.32 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	pag. 35
Art.33 - Controlli	pag. 35
Art.34 - Organi delegati	pag. 35
Art.35 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni	pag. 35
Art.36 - Abrogazione di precedenti norme	pag. 36
Art.37 - Riferimenti legislativi	pag. 36
Art. 38 - Sanzioni	pag. 36
Allegato "A" : Tabella delle sanzioni	pag. 37
Allegato "B" : Elenco dei rifiuti speciali assimilati agli urbani	pag. 39
Allegato "C" : Elenco dei riferimenti normativi	pag. 40
Allegato "D" : Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini: criteri di classificazione	pag. 42
Allegato "E" : Area coperta dal servizio di raccolta dei rifiuti	pag. 43
Allegato "F": Logo regionale di identificazione della raccolta differenziata	pag. 44

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'intero ciclo dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani nel territorio comunale e della raccolta differenziata.

Esso viene adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n° 915 del 10/09/'82 e successive modificazioni ed integrazioni, D.L.vo 15.11.1993 n. 507 art. 59 e L. R. 12.07.1994 n. 27 art. 14.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. n° 185 del 13/02/'64 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cave;
- alle carogne ed ai rifiuti agricoli, ai materiali fecali ed alle altre sostanze utilizzate in agricoltura;
- agli scarichi disciplinati dalla legge n.319 del 10/05/'76 e successive modificazioni;
- alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge n°615 del 13/07/'76 e D.P.R. n° 203 del 24/05/'88 e relativi regolamenti di attuazione;
- ai materiali infiammabili e/o esplosivi.

Art. 2 : Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende una qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificabili in:

- A URBANI
- B SPECIALI
- C TOSSICO-NOCIVI

A - URBANI

I rifiuti urbani a loro volta comprendono:

A 1 - Rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, commerciali o di servizio oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (mense, cucine, ecc.).

A 2 - Rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune provenienti da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere civile (mense, cucine, ecc.).

A 3 - Rifiuti esterni, cioè quelli di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi.

A 4 - Rifiuti urbani pericolosi : allo stato attuale sono quelli compresi al paragrafo 1.3 della deliberazione 27.7.84 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 915/82, vale a dire:

- pile e batterie
- prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" e/o "F"
- prodotti farmaceutici

B - SPECIALI

Sono rifiuti speciali i residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali, di manutenzione di aree verdi e di servizi, che non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani.

Sono inoltre classificati speciali, a norma dell'art.2 del D.P.R. n.° 915/82, i seguenti rifiuti:

- materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- veicoli a motore e non, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- residui derivanti da attività di trattamento dei rifiuti e derivanti dalla depurazione degli effluenti.

B 1 - ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Le disposizioni di cui ai successivi paragrafi disciplinano criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti classificati come speciali ai sensi dell'art.2, quarto comma del D.P.R. 915/82, che secondo quanto previsto dal punto 1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, e successive disposizioni in materia, possono essere assimilati ai rifiuti urbani tramite specifiche disposizioni regolamentari ai fini del conferimento all'ordinario servizio di raccolta e della conseguente applicazione alle relative superfici di formazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

B 2 - CRITERI SPECIFICI DI ASSIMILAZIONE

Sono assimilati ai rifiuti solidi urbani (R.S.U.) i rifiuti speciali elencati al n°1, punto 1.1.1., lettera a) della deliberazione del 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5

del D.P.R. 915/82, nonché gli accessori per l'informatica, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22.02.1994 n. 146.

Questi rifiuti sono compendati nell'allegato "B" al presente Regolamento.

B 3 - NORME DI ESCLUSIONE

Sono comunque esclusi dalla assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilabili la cui formazione avvenga all'esterno del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani come stabilito nell'art. 15.

Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali che non possono essere smaltiti in discarica di prima categoria, come indicato dai punti 1.1.1, lettere b) e c), e 1.1.2 della delibera del Comitato Interministeriale del 27.7.84, nonché i rifiuti costituiti da residui di potatura, sfalci, ecc.. derivanti da attività agricole o di giardinaggio organizzate in forma di impresa.

B 4 - CRITERI GENERALI DI ASSIMILAZIONE E/O ESCLUSIONE

Vanno invece considerati a tutti gli effetti assimilabili agli urbani i residui di potature e sfalcio di giardini, orti, aree piantumate, di pertinenza di edifici privati.

a - Rifiuti derivanti da attività direzionali, di servizio, commerciali al minuto, pubblici esercizi e simili

Sono di norma assimilabili ai rifiuti urbani, senza necessità di ulteriori accertamenti, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività:

- attività ricettivo-alberghiere e collettività (mense, ostelli, campeggi, ecc...);
- studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
- servizi igienico sanitari, con esclusione dei rifiuti ospedalieri;
- attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
- servizi scolastici e loro pertinenze, ad eccezione dei rifiuti da considerarsi speciali e tossico-nocivi per espressa norma ;
- attività di vendita al minuto e relativi magazzini;
- pubblici esercizi;
- piccole attività artigianali di servizio alla residenza (quali barbiere , ecc...)

b - Rifiuti derivanti da attività artigianali produttive e di servizio extraresidenziale, depositi, vendite all'ingrosso, e simili

L'assimilazione agli urbani dei rifiuti derivanti da locali ed aree dove si svolgono attività artigianali produttive, attività artigianali di servizio extraresidenziale, magazzini di deposito e stoccaggio merci e simili, attività di vendita all'ingrosso, mostre, vendita autoveicoli, autotrasporti e simili, deriva dall'appartenenza degli stessi ad una delle tipologie di rifiuto indicate nell'elenco dell'allegato "B" del presente Regolamento.

c - Rifiuti derivanti da insediamenti industriali

Dato atto che ai sensi del 4° comma dell'art. 2 del DPR 915/82, della deliberazione del 27.7.84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82 e successive modifiche ed integrazioni, i rifiuti derivanti da attività industriali devono intendersi *ope legis speciali*, e come tali sottratti ad ogni ipotesi di assimilabilità ai rifiuti urbani, resta conseguentemente a carico dei produttori l'onore del relativo smaltimento.

Per i rifiuti derivanti da locali pure annessi a stabilimenti industriali, all'interno dei quali tuttavia non si esercitano direttamente attività manifatturiere (quali uffici, laboratori di ricerca, magazzini di materie prime e prodotti finiti, reparti spedizione, officine di manutenzione, rimesse veicoli, mense e cucine, spogliatoi e servizi igienici, aree scoperte adibite a deposito, ecc.) ai fini dell'accertamento sull'assimilabilità ai rifiuti urbani sono da ritenersi in vigore i criteri determinati dal presente regolamento.

d - Rifiuti particolari

Non sono assimilati ai rifiuti solidi urbani quei rifiuti speciali che pur rispettando i sopra elencati criteri possono comportare un aggravio di difficoltà alle normali operazioni di raccolta e di smaltimento.

In questi casi, da valutare singolarmente, sono possibili apposite convenzioni con l'Amministrazione comunale che prevedano la possibilità di riduzione della tassa nei casi accertati di smaltimento in proprio dei rifiuti.

B 5 - RESIDUI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA ED AFFINI

Sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani, ad eccezione di quelli prodotti da:

- sale operatorie e da parto;
- servizi di anatomia patologica;
- laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
- servizi di nefrologie e dialisi;
- servizi di pronto soccorso;
- reparti di malattie infettive;
- ambulatori che effettuano interventi chirurgici.

come previsto negli allegati 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 maggio 1989, riportati nel successivo "allegato D".

C - TOSSICO-NOCIVI

Per rifiuti tossico-nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e per l'ambiente, le sostanze elencate nel D.P.R. 915/82 come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione 27.7.84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 dello stesso decreto o contaminati da esse.

Art. 3 - Definizione e natura delle operazioni di raccolta e smaltimento

Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinte :

- 1) Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.
- 2) Raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto ;
- 3) Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi .

- 4) Stoccaggio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento.
- 5) Cernita: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o recupero degli stessi o diversa specifica destinazione finale; le operazioni di cernita manuale sono vietate;
- 6) Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti (da attrezzatura o impianti) al luogo di trattamento;
- 7) Trattamento: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento.
- 8) Smaltimento: il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

Art. 4 - PRINCIPI GENERALI

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce preminente attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- A) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- B) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- C) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- D) devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- E) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate tese al recupero di materiali e di energia.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Art. 5 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

A) tutti i rifiuti urbani come specificati all'art. 2 del presente Regolamento, ad eccezione di quelli indicati nel penultimo comma del successivo art. 20;

B) i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani di cui all'art. 2 del presente Regolamento;

C) i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento intermedio e finale dei rifiuti urbani e speciali assimilati di cui all'art. 2 del presente Regolamento e dalla depurazione di acque di scarico in caso di impianti comunali;

Art. 6 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI. PROCEDURE DI ACCERTAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER I RIFIUTI SPECIALI E PER GLI ASSIMILABILI AGLI URBANI

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilati le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 3 nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nei successivi artt. 11 e 12.

L'accertamento sulla produzione dei rifiuti speciali e speciali assimilabili agli urbani, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tassa R.S.U. alle relative superfici di formazione o sulla sussistenza a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, avviene su richiesta degli interessati, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:

1. ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc...);
2. specificazione dell'attività svolta;
3. descrizione qualitativa dei rifiuti e del processo produttivo di provenienza;
4. quantitativi annui dei rifiuti prodotti suddivisi secondo diverse tipologie merceologiche;
5. giacenza di rifiuti alla data di compilazione della documentazione in oggetto;
6. modalità di accumulo temporaneo effettuato separatamente dai R.S.U.;
7. modalità di trasporto ;
8. modalità di smaltimento finale;
9. contratti e relative fatture di spesa per il trasporto e/o lo smaltimento dei rifiuti presso gli impianti autorizzati;
10. superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie dei rifiuti);

11. superfici aziendali complessive;
12. numero di addetti complessivo e numero di addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla formazione dei rifiuti che si ipotizzano come speciali.
13. il contratto con le ditte che effettuano il ritiro e/o il riciclaggio di tutti i materiali considerati residui ai sensi della normativa vigente.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici, in genere alle scale 1:200 e 1:500, con l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che danno luogo a distinte tipologie di rifiuti, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali tal quali.

In caso di variazioni significative dei dati di cui ai punti precedenti, la domanda dovrà essere ripresentata ex-novo, allegando per intero la documentazione tecnica prescritta.

Le richieste di accertamento da parte dei privati, intestate al Comune di San Pietro in Casale, dovranno essere presentate, unitamente alla sopra citata documentazione, presso l'Ufficio protocollo del Comune di San Pietro in Casale.

Nel caso in cui l'istanza risulti finalizzata alla cancellazione o riduzione dai ruoli della tassa R.S.U. di superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali o assimilati ai rifiuti urbani, smaltiti in proprio nell'azienda, sulla base dei criteri già esposti, l'esistenza di una convenzione di smaltimento con Ente o impresa autorizzati non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione di superfici a ruolo all'atto della presentazione della domanda.

Nel caso in cui la ditta non si avvalga del servizio comunale per lo smaltimento dei propri rifiuti speciali o assimilati agli urbani, essa dovrà produrre idonea documentazione (da inviare all'Ufficio Protocollo del Comune entro il 20 gennaio con riferimento all'anno precedente) attestante la quantità e la qualità di tali rifiuti prodotta, il contratto con la Ditta che effettua il ritiro e/o lo smaltimento garantendo il riciclaggio, il recupero, il riuso (per i rifiuti di cui al punto 1 a) del successivo articolo 13).

In esito alla procedura di che trattasi, il Comune procede all'accertamento della natura dei rifiuti prodotti.

Il Comune può, in qualsiasi momento e fissando le scadenze più opportune, chiedere informazioni tecniche alle Aziende in merito alla produzione e gestione dei rifiuti urbani e speciali al fine di meglio organizzare il servizio di raccolta e smaltimento.

Le Aziende interrogate sono tenute a fornire le informazioni richieste nei tempi e modi indicati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E/O TOSSICO-NOCIVI.

A - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani in base all'art. 2 del presente regolamento, nonché dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.P.R. 915/82 e successive integrazioni, nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

Nel caso in cui il produttore si rivolga per lo smaltimento dei rifiuti di cui al precedente comma al Comune, quest'ultimo potrà accogliere la richiesta del produttore sentiti i pareri degli organi competenti ed in base alle disponibilità di adeguate strutture di smaltimento autorizzate ai sensi dei D.P.R. 915/82; la relativa eventuale convenzione di cui all'art. 3 del citato D.P.R. sarà stipulata dal Responsabile del Settore competente in materia, previo apposito atto deliberativo adottato dall'organo competente e sulla base di tariffe approvate ed aggiornate periodicamente in modo da coprire il costo effettivo del servizio.

B - RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA E AFFINI

I rifiuti di cui al punto B. 5. dell'art. 2 del presente regolamento, assimilabili ai rifiuti solidi urbani al solo fine dell'incenerimento, per essere smaltiti nell'inceneritore dei rifiuti solidi urbani devono essere accompagnati da apposite dichiarazioni scritte dai rispettivi direttori sanitari o responsabili dei laboratori biologici dalle quali risulti la natura, la provenienza e i trattamenti di disinfezione o sterilizzazione cui sono stati sottoposti in ottemperanza alle disposizioni di cui al punto 2.2. della Deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.9.82 n. 915.

Il Comune non dispone di un proprio impianto di incenerimento, pertanto i produttori di tali rifiuti potranno rivolgersi all'Azienda Municipalizzata per l'Igiene Urbana di Bologna o ad altra Azienda pubblica o privata all'uopo attrezzata e autorizzata.

Per tutti gli altri rifiuti di cui al citato punto B.5 dell'art. 2 del presente Regolamento, assimilabili per tutto il ciclo di smaltimento ai rifiuti solidi urbani, è ammesso il conferimento al normale ciclo di raccolta.

C - RIFIUTI INERTI

Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati al 1° comma del paragrafo 4.2.3.1. della citata Delibera 27.7.84, vale a dire:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi, esclusi manufatti in cemento-amianto
- gli sfridi di materiali da costruzione
- i materiali ceramici cotti
- i vetri di tutti i tipi
- le rocce e i materiali litoidi da costruzione

Questi rifiuti possono essere depositati nelle discariche di 2° categoria di tipo A autorizzate o essere utilizzati per costruzioni di piazzali, strade interne o come eventuale materiale di ricoprimento in discariche di altro tipo, o avviati ad impianti di riciclaggio autorizzati (purchè privi di amianto e di altre sostanze tossiche o nocive in concentrazioni tali da costituire in base alla vigente normativa un pericolo per la salute pubblica e l'ambiente).

In quest'ultimo caso, oltre a garantire una gestione dell'area interessata in condizioni decorose, occorrerà essere muniti di idonea autorizzazione comunale.

D - RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO E DA LORO PARTI

I rifiuti costituiti da :

- parti di veicoli a motore
- carcasse di autoveicoli e motoveicoli
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili

sono conferiti dai privati o dalle pubbliche autorità agli appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione di cui all'art. 15 del D.P.R. 915/82.

La gestione dei centri di raccolta esistenti e di nuova istituzione dovrà essere eseguita a seguito di rilascio di licenza comunale e di autorizzazione provinciale, e nel rispetto delle disposizioni fissate nella licenza, che dovrà in ogni caso indicare :

- la superficie massima del centro di raccolta
- la quantità e la tipologia del materiale complessivamente accumulabile
- il tempo massimo di detenzione dei materiali che in ogni caso non dovrà superare i 180 giorni dalla data di conferimento
- la aree disponibili individuate in accordo con il piano di smaltimento di cui all'art. 6 lett. a) del D.P.R. 915/82
- i requisiti igienico-sanitari finalizzati in particolare alla protezione ambientale di acqua e suolo e a prevenire la proliferazione di ratti e insetti.

I rifiuti speciali non assimilabili e i rifiuti tossico-nocivi prodotti all'interno dei centri di raccolta dovranno essere smaltiti anch'essi in base alle normative vigenti.

E - RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi devono essere espressamente autorizzate dalla Provincia e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilabili agli urbani, nonché da quelli dei rifiuti speciali.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti tossici e nocivi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti, nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività.

F - RIFIUTI CIMITERIALI

Il presente Regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti, quali i resti di qualsiasi genere provenienti da esumazioni o estumulazioni.

Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal nuovo D.P.R. 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria" ed altre leggi o Regolamenti nel campo della polizia mortuaria.

In particolare le casse di legno o zinco devono essere smaltite come rifiuti speciali non assimilati mediante incenerimento; le lapidi, i marmi e gli sfridi di demolizione devono essere smaltiti come rifiuti speciali inerti.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali i fiori secchi, gli addobbi ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti solidi urbani e assimilati.

Art. 8 - DIVIETI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

E' vietato abbandonare al di fuori degli appositi contenitori su tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade.

E' fatto obbligo per gli utenti di :

- rispettare tutte le disposizioni indicate dall'Amministrazione Comunale e tutte le indicazioni riportate sui contenitori stessi, oltre che su eventuali appositi cartelli;
- contribuire alla buona conservazione dei contenitori e delle attrezzature;
- rispettare la destinazione d'uso dei beni e dei materiali forniti per incentivare il conferimento differenziato.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorchè sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, con propria ordinanza, dispone a carico del trasgressore o proprietario, lo sgombero dei rifiuti abbandonati, previa fissazione di un termine; trascorso inutilmente tale termine, il Comune provvederà direttamente allo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.

L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo sarà punita ai sensi del seguente Titolo IV°.

Art. 9 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, sentito il parere del competente organo tecnico individuato dalle

norme di legge in materia vigenti al momento, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente i Ministri della Sanità e dell'Ambiente e la competente autorità Regionale.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della Salute Pubblica.

Art. 10 - FORME DI GESTIONE

Le attività di smaltimento di cui ai Titoli II° e III° del presente Regolamento vengono svolte dal Comune direttamente o mediante Azienda Consortile o Ditta appaltatrice e altre forma previste dalla legge.

Nel caso di gestione non effettuata direttamente dal Comune, il gestore è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza, per il successivo inoltro alla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del D.P.R. 915/82, o ad eventuale altro Ente da essa delegato.

TITOLO II°

**NORME RELATIVE ALLO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
INTERNI ED ASSIMILABILI
E ALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA**

TITOLO II°

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI E ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 11 - DEFINIZIONE E CRITERI GENERALI DEL CONFERIMENTO

Il presente Titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili e detta i criteri e le modalità del servizio di raccolta differenziata.

Valgono i seguenti criteri generali:

Si definiscono rifiuti urbani interni i rifiuti solidi provenienti da attività umane e da conferire all'interno degli appositi contenitori.

I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilabili agli urbani e quelli pericolosi, devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del conferimento nei contenitori predisposti dal Comune, in idonei recipienti chiusi, da collocare in appositi locali distinti da quelli di lavorazione.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani interni ed assimilabili:

- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti urbani pericolosi;
- i rifiuti tossici e nocivi;
- gli altri rifiuti speciali non assimilabili (fra cui i rifiuti inerti, i rifiuti ospedalieri , parti di veicoli , ecc...)
- sostanze liquide;
- materiali accesi

E' inoltre vietato introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli indicati in cartelli o in diciture su essi apposte o dalle indicazioni dell'Amministrazione Comunale.

Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi, devono essere preventivamente sminuzzati per ridurre al minimo il volume; gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica chiusi per impedirne la dispersione ed assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti il coperchio del cassonetto rimanga chiuso, oppure immettendoli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

Qualora la raccolta sia effettuata mediante bidoni, devono essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti.

Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

Art. 12 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

1) Finalità

Con la raccolta differenziata dei rifiuti si perseguono le seguenti finalità:

- a) diminuzione del flusso dei rifiuti da smaltire;
- b) valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) miglioramento dei processi tecnologici per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici dei rifiuti e le emissioni;
- d) riduzione della quantità e della pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) agevolazione del recupero dei materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi sopraesposti, il Comune, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la fattibilità tecnica dei servizi e la possibilità dell'effettivo recupero di materiali ed energia, istituisce forme di raccolta differenziata di rifiuti non limitandosi a quelle rese obbligatorie per legge.

La raccolta differenziata viene gestita mediante la collocazione sul territorio di idonei contenitori e mediante stazione ecologica.

Il Comune può graduare l'attuazione dei programmi di raccolta differenziata nelle varie zone del territorio per esigenze di servizio o per realizzare delle sperimentazioni.

La raccolta differenziata sarà effettuata dai cittadini conferendo separatamente le varie frazioni dei rifiuti negli appositi contenitori posti su area pubblica, nei centri di raccolta predisposti e nella stazione ecologica.

I mezzi e le attrezzature utilizzate per le raccolte dei rifiuti dall'ente gestore del servizio (pubblico, privato o volontario) devono risultare idonei al tipo di servizio che devono espletare e, in particolare, allineati alle normative correnti in materia di igiene, antinfortunistica e circolazione stradale.

2) Tipologia dei servizi

Il Comune istituisce, nei limiti previsti dal precedente punto 1, servizi di raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuti:

A) rifiuti urbani pericolosi

La raccolta di questi rifiuti è attivata:

- a) presso le farmacie (farmaci scaduti)
- b) presso i punti vendita e negli appositi contenitori verdi (pile esaurite)
- c) presso la stazione ecologica, solo dopo la sua realizzazione (varie tipologie).

Al fine di assicurarne il corretto smaltimento o riciclaggio, tutte le varie categorie di rifiuti urbani pericolosi dovranno essere conferite separatamente.

Il Comune si riserva di porre in essere tutte quelle modifiche (nuove tipologie di rifiuti raccolti, nuovi contenitori, ecc...) in grado di ampliare il servizio, rendere più agevole il conferimento da parte dell'utenza, rendere più sicuro ed efficace il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.

I rivenditori di prodotti da cui si originano questi rifiuti, le cui sedi siano state individuate come luoghi dove porre i contenitori per la raccolta differenziata, sono obbligati ad accettare dalla clientela i rifiuti urbani pericolosi servendosi dei contenitori forniti all'uopo dall'Amministrazione Comunale, la quale provvederà al periodico svuotamento.

B) frazione organica

La frazione organica (ove attivato il servizio) ed i residui delle operazioni di giardinaggio dovranno essere conferiti separatamente in modo da renderne possibile un agevole compostaggio.

Il servizio di raccolta di questa tipologia di rifiuti può essere articolato sull'utilizzo:

- a) *abrogato*
- b) degli appositi contenitori presso la stazione ecologica;
- c) degli appositi contenitori posti nei cimiteri (foglie e fiori).

E' prevista per le abitazioni rientranti o meno nel perimetro di raccolta di cui al 1° comma dell'art. 15 del presente regolamento , ma che, comunque sono distanti dal punto di raccolta di cui ai precedenti punti a), b) e c) l'alternativa al conferimento consistente nella trasformazione dei rifiuti organici tramite l'utilizzo di composte o simili o l'introduzione degli stessi in concimaie in attività.

C) rifiuti urbani interni ingombranti

I rifiuti ingombranti (mobili ed elettrodomestici soprattutto) possono essere conferiti presso la stazione ecologica o altri eventuali centri di raccolta specifici, nei giorni e nelle ore fissate dal Comune.

Valgono i seguenti criteri comportamentali :

- è vietato collocare rifiuti ingombranti all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, oppure abbandonarli nelle vicinanze;

- è vietata nel territorio comunale l'effettuazione di interventi su elettrodomestici che contengono CFC (cloro-fluoro-carburi), generalmente frigoriferi e condizionatori, che comportino l'immissione di questi gas nell'atmosfera.

Le attività commerciali di rivendita di mobili ed elettrodomestici sono tenute al conferimento dei rifiuti ingombranti presso la stazione ecologica e devono consegnare solamente rifiuti provenienti da utenze del territorio comunale.

D) carta e vetro

I rifiuti cartacei o di vetro vanno conferiti nelle apposite campane, rispettivamente di colore giallo e verde, distribuite sul territorio comunale oppure presso la situazione ecologica.

I cartoni vanno obbligatoriamente consegnati presso la stazione ecologica.

Tali materiali dovranno essere consegnati esenti da rifiuti estranei e, nel caso della carta, accuratamente ripiegati per ridurre al minimo il volume d'ingombro.

Per utenze consistenti, o qualora le campane dovessero risultare colme, la carta, i cartoni ed il vetro vanno consegnati nei contenitori di grande volume all'uopo collocati presso la stazione ecologica o altri eventuali centri di raccolta specifici, nei giorni e negli orari fissati dal Comune.

E) metalli

I vari metalli, vanno conferiti separatamente presso la stazione ecologica.

F) lattine di alluminio, e banda stagnata

Le lattine di alluminio e le scatolette in banda stagnata vanno conferite negli appositi contenitori distribuiti sul territorio comunale, presso la stazione ecologica.

G) contenitori ed imballaggi in plastica per liquidi

Questi rifiuti vanno consegnati nei contenitori appositi che verranno distribuiti sul territorio comunale, oppure presso la stazione ecologica.

H) legno

Fatta salva la possibilità di utilizzare il legno non impregnato con sostanze tossiche come combustibile per il riscaldamento domestico e la cottura dei cibi, il legno (cassette, bancali,

assi, scarti di potatura con diametro superiore a 10 cm.) dovrà essere conferito presso la stazione ecologica.

I) contenitori vuoti dei fitofarmaci

Questo tipo di rifiuti dovrà essere conferito presso gli appositi centri di raccolta avendo cura di seguire scrupolosamente le indicazioni che verranno fornite al fine di evitare fenomeni di inquinamento o comportamenti illegali; in particolare:

1 - I contenitori, di qualunque materiale siano costituiti, dovranno essere, nel momento del conferimento:

- a) obbligatoriamente lavati e l'acqua utilizzata per tale operazione dovrà essere a sua volta riutilizzata per gli interventi specifici cui è destinato il prodotto.
- b) conferiti all'interno di contenitori di plastica ermeticamente chiusi, integri e recanti esternamente un cartellino sul quale dovranno essere indicate le generalità del conferitore e il peso (espresso in Kg.) dei contenitori collocati al loro interno.

2 - *abrogato*

3 - E' assolutamente vietato abbandonare, bruciare o comunque smaltire in modo non previsto dalla normativa vigente i contenitori vuoti dei fitofarmaci.

L) teli in plastica ad uso agricolo

Questo tipo di rifiuti, che comprende oltre ai teli di plastica utilizzati per la pacciamatura e per la realizzazione dei tunnel anche i sacchi di mangime e di concime e le manichette da irrigazione, dovrà essere conferito presso gli appositi centri di raccolta.

Tali materiali dovranno essere conferiti in forma di pacchi legati e senza l'inclusione di corpi estranei.

M) rifiuti speciali assimilabili e non

I rifiuti speciali (pneumatici, olii esausti minerali e vegetali, ecc.) per i quali il Comune abbia istituito un servizio di raccolta differenziata, dovranno essere avviati obbligatoriamente al recupero o al conferimento separato direttamente mediante convenzione con ditta specializzata per tale attività oppure tramite il servizio predisposto all'uopo dal Comune.

Per i servizi di raccolta differenziata, istituiti con il presente Regolamento o con atti deliberativi, il Sindaco ha la facoltà di rendere obbligatorio il conferimento differenziato a mezzo di ordinanza.

Nell'ordinanza dovranno essere specificate le tipologie di rifiuto da non conferire assieme ai rifiuti solidi urbani tal quali, le modalità di raccolta e le sanzioni.

3) Modalità del servizio

I contenitori per la raccolta differenziata dislocati sul territorio saranno collocati avendo cura di soddisfare nella maniera più efficiente l'esigenze dei vari bacini d'utenza.

Per alcune tipologie di riferimento (vetro, carta, pile esaurite, farmaci scaduti, lattine, bottiglie di plastica, frazione organica) verranno distribuiti gli appositi contenitori sul territorio; per altre (residui di giardinaggio, grossi quantitativi di carta e vetro, rifiuti ingombranti) verranno collocati contenitori di grande volume presso la stazione ecologica.

Per i contenitori stradali, il rapporto contenitore/utente, la capacità volumetrica e la distanza dall'utenza sono valutati e stabiliti in relazione alle quantità di rifiuti conferiti separatamente, al tipo di urbanizzazione e al numero di utenti della zona.

Tali contenitori saranno sottoposti a periodici lavaggi e disinfezioni affinché si conservino in buone condizioni igieniche.

4) Informazioni

Al fine di garantire un livello adeguato di conoscenza sul servizio di raccolta differenziata, premessa indispensabile per l'ottenimento di risultati positivi, l'Amministrazione Comunale individua come forme di divulgazione opuscoli, manifesti, riviste comunali, incontri pubblici, targhe segnaletiche stradali. I contenitori utilizzati per la raccolta differenziata, la segnaletica stradale e ogni iniziativa che riguardi la raccolta differenziata, riporteranno il logo regionale di identificazione della raccolta differenziata così come definito con deliberazione della Giunta Regionale n. 3906 del 07.11.1995 (Allegato F)

Per ulteriori informazioni l'utenza può contattare gli uffici comunali preposti e gli operatori comunali del servizio di nettezza urbana.

L'Amministrazione Comunale fornisce inoltre, a chiunque lo richieda, indicazioni utili su come indirizzare il flusso dei propri rifiuti verso forme sempre più consistenti e perfezionate di riciclaggio e/o recupero di energia.

Verranno inoltre periodicamente divulgati i risultati conseguiti.

5) Sanzioni

Fatti salvi eventuali altri oneri previsti per legge, chiunque smaltisca rifiuti per i quali è stato istituito un servizio di raccolta differenziata non utilizzando i contenitori propri di questo servizio, è punito con una sanzione amministrativa come riportato nell'allegato "A" del presente Regolamento.

Le medesime sanzioni si applicano a chi abbandona i rifiuti per i quali è stata istituita la raccolta differenziata, all'esterno degli appositi contenitori, a chi riempie di cartoni le campane della carta, a chi smaltisce in detti contenitori tipologie di rifiuto diverse da quelle che tali contenitori sono destinati a ricevere separatamente, ai rivenditori che non accettano di ritirare i rifiuti urbani pericolosi dalla clientela, come meglio spiegato al precedente punto 2a. dell'art. 12.

Art. 13 - MODALITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Le attività produttive che danno origine a rifiuti speciali assimilati agli urbani dovranno rapportarsi obbligatoriamente con il Comune al fine di trovare la soluzione più idonea al loro smaltimento.

1) Classificazione dei rifiuti

Sono individuate due tipologie di questi rifiuti:

- a) rifiuti che possono essere agevolmente raccolti separatamente ed avviati al riciclaggio, recupero, riuso.
- b) rifiuti di difficile raccolta differenziata o per i quali non esistono soluzioni efficienti di riciclaggio, recupero, riuso e la cui destinazione più idonea risulta la discarica controllata e/o l'incenerimento.

La classificazione dei rifiuti non è fissa ed immutabile ma dipende dall'evoluzione tecnologica e dall'andamento dei mercati.

In caso di incertezza per la classificazione dei rifiuti secondo le due tipologie sopra evidenziate, farà testo l'esistenza di un servizio di raccolta differenziata già istituito dal Comune o la fattibilità della sua istituzione.

In ogni caso la classificazione sarà effettuata a giudizio insindacabile del Comune sulla base delle informazioni relative alla produzione e alla qualità dei rifiuti che le aziende sono tenute a fornire, come previsto dall'art. 6 del presente regolamento.

2) Modalità di conferimento, raccolta, smaltimento

Per i rifiuti di cui al precedente punto a) sussiste l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata, sia che il servizio venga svolto dal Comune sia che venga svolto in proprio dalla Ditta medesima.

L'organizzazione del servizio sarà articolata sulla base di criteri di efficienza ed economicità secondo varie modalità che, di caso in caso, l'Amministrazione comunale individuerà come ottimali.

Qualora la Ditta dia origine alla produzione di rifiuti classificabili al punto 1a) precedente, essa potrà optare per una delle due soluzioni di seguito esposte:

- a) smaltire detti rifiuti avvalendosi del servizio fornito dal Comune secondo le modalità più oltre evidenziate e pagando la relativa tassa R.S.U. per intero;
- b) smaltire autonomamente, mediante contratto con Ditta autorizzata, i rifiuti garantendone il riciclaggio, il riuso o il recupero, usufruendo degli sconti sulla tassa R.S.U. previsti dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il corretto smaltimento differenziato dei rifiuti dovrà essere dimostrato al Comune.

Qualora la Ditta dia origine alla produzione di rifiuti classificati al punto 1b) precedente, essa dovrà servirsi esclusivamente del servizio di raccolta e smaltimento fornito dal Comune e non potrà quindi accordarsi con Ditte private ottenendo in cambio sconti o detassazioni sulla tassa R.S.U..

Le modalità di erogazione dei servizi forniti dal Comune in merito alla raccolta e smaltimento dei rifiuti classificati sia al punto 1a) che al punto 1b) precedenti sono compendiate nell'elenco, per altro non esaustivo , di seguito esposto:

- 1) conferimento in cassonetti o altri contenitori posti su aree pubbliche e liberamente fruibili;
- 2) conferimento in cassonetti o altri contenitori posti su aree private;
- 3) conferimento in contenitori posti su aree pubbliche e utilizzabili solamente da utenti bene individuati;
- 4) conferimento alla stazione ecologica.

Art. 14 - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER R.S.U.

I contenitori destinati ad accogliere i rifiuti solidi urbani ed, eventualmente, i rifiuti speciali assimilati, saranno collocati, di norma, in area pubblica in posizione funzionale al servizio.

E' ammessa, in caso di impossibilità di collocazione su area pubblica, la collocazione dei contenitori in area privata, previo accordo con la proprietà.

In tal caso l'accesso al contenitore ed il suo effettivo utilizzo dovranno essere assicurati a tutti gli utenti per i quali tale contenitore è stato collocato.

I contenitori per rifiuti urbani devono essere preferibilmente posizionati in apposite piazzole o, se posti su superficie pavimentata sufficientemente piana, fermati da idonee cordolature.

Questo al fine di garantire l'agevolazione delle operazioni di svuotamento , la minor danneggiabilità dei contenitori e dei manufatti posti a ridosso di questi, l'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di indicazioni fornite dal Servizio Ambiente.

Art. 15 - SERVIZIO DI RACCOLTA: PERIMETRAZIONE

Il servizio di raccolta dei rifiuti, di cui al punto a) dell'art. 8 del D.P.R. 915/82 viene effettuato all'interno dell'area come indicato nell'allegata planimetria (Allegato "E"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Tale area può subire le modificazioni che si rendessero necessarie per ragioni tecniche di servizio, mediante apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

E' fatto divieto spostare i cassonetti da parte dell'utenza.

All'interno di detta area, l'utenza del servizio è obbligatoria e non ammette eccezioni.

Detta area si intende estesa a tutti gli utenti nei confronti dei quali sia effettuato il ritiro periodico dei rifiuti introdotti in appositi contenitori ubicati a distanza tale dal luogo di produzione da essere di fatto utilizzati; tale distanza viene stabilita in un massimo di 500 metri.

La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio sono demandate al Comune che provvede in relazione alle tecnologie adottate per singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

La distanza tra i contenitori è determinata secondo i seguenti criteri:

- 1 - massima prossimità ai punti di maggiore produzione del rifiuto;
- 2 - compatibilità con le necessità dei mezzi e dei tempi di raccolta;
- 3 - massima fruizione e recettività dei contenitori determinata dalle direttrici di percorrenza dell'utente nell'espletamento della propria vita di relazione sociale.

Agli stessi principi devono essere sottoposti la scelta dell'area e la gestione dell'eventuale deposito temporaneo dei rifiuti.

Art. 16 - AREE ESTERNE AL PERIMETRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'area non coperta dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui al Art.4 del presente Regolamento.

In particolare i rifiuti urbani dovranno essere conferiti nei contenitori più vicini.

I rifiuti speciali devono essere conferiti ad aziende specializzate ed autorizzate, così come previsto dall'art. 3 del D.P.R. 915/'82.

Anche per queste utenze è obbligatorio il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 12 in merito alla raccolta differenziata.

E' assolutamente vietato bruciare i rifiuti solidi di qualsiasi natura e provenienza ed in particolare materiali plastici e pneumatici, ad eccezione dei rifiuti di natura vegetale, previa opportuna comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale, ai sensi della specifica ordinanza comunale in vigore.

Art. 17 - TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche o stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed ambientali di cui ai principi generali dell'art. 4 del presente Regolamento.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possano essere concesse dall'Amministrazione comunale (es. fermate e sosta anche in zone soggette a divieto o altro).

Art. 18 - TRATTAMENTO

Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D.P.R. 915/82.

TITOLO III°

<p>NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI</p>
--

TITOLO III°

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 19 - DEFINIZIONE

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi.

Art. 20 - RACCOLTA E TRASPORTO

I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni vengono effettuati ordinariamente dal Comune entro il perimetro di cui all'allegata planimetria (allegato "E") e straordinariamente al di fuori.

La determinazione delle aree interessate dal servizio viene normalmente effettuata in modo da comprendere esclusivamente:

- A) le strade e le piazze classificabili comunali ai sensi del D.L.vo 30/04/92 n° 285;
- B) le strade vicinali classificabili di uso pubblico, ai sensi del D.L.vo 30/04/92 n° 285;
- C) i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
- D) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.)
 - siano dotate di un sistema di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).

Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti rinvenuti e/o abbandonati e di quelli prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché delle scarpate autostradali e ferroviarie effettuato entro il territorio comunale è a carico degli Enti competenti.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite dal Comune che provvede, in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate, garantendo il rispetto dei servizi generali di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 21 - CONTENITORI PORTARIFIUTI

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, e quindi di ridurre il quantitativo dei rifiuti esterni, sono installati e gestiti a cura del Comune appositi contenitori, tenendo anche conto di esigenze straordinarie (manifestazioni, mercati, fiere, feste, ecc...).

I contenitori saranno periodicamente puliti a cura del Comune al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.

Art. 22 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo devono porre in essere le opere necessarie onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza, il Sindaco, sentito il competente organo tecnico individuato dalle norme di legge in materia vigenti al momento, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione dei rifiuti.

Trascorso inutilmente tale termine il servizio pubblico esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi.

Art. 23 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.

A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Art. 24 - PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume, e conferirli negli appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta, ovvero rispettare le disposizioni in materia di raccolta differenziata.

I rifiuti putrescibili dovranno essere preventivamente chiusi in sacchetti di plastica a tenuta.

I rifiuti eccedenti le capacità dei contenitori non possono essere disposti al suolo, presso questi o altrove, ma conferiti nei contenitori più vicini.

Art. 25- AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio o da asporto, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

All'orario di chiusura l'area in dotazione o comunque antistante ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Art. 26 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, NOMADI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, circhi e campi nomadi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, carnevale, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare agli uffici comunali preposti il programma delle iniziative indicando le aree che si intende effettivamente occupare.

Art. 27 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune o dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili

inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge e di Regolamento.

Art. 28 - ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI

Il Comune provvede direttamente o tramite ditta convenzionata a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.

E' assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 29 - ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti alla repressione delle violazioni di cui al successivo art. 33, accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli a proprie spese nei modi previsti dal presente Regolamento.

In caso di inadempienza, il Sindaco, allorchè sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientale, sentito il parere del competente organo tecnico individuato dalle norme di legge in materia vigenti al momento, dispone ordinanza in danni dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a spese di tali soggetti.

Art. 30 - DISPOSIZIONI DIVERSE

Le persone che conducono cani od altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenuti ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.

Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto degli escrementi solidi, ovvero condurre l'animale presso le apposite piazzole eventualmente predisposte allo scopo dal Comune in piazze e aree verdi cittadine, la cui gestione igienico-sanitaria è curata dall'Amministrazione Comunale stessa.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere.

Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori per l'Igiene Urbana (campane per raccolta differenziata, cassonetti per R.S.U., cestini portarifiuti) è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative o penali a norma delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento comunale.

Art. 31 - INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, se protratta per oltre le 2 giornate, sarà comunicata agli utenti del Comune.

Per tutta la durata di tale interruzione gli utenti sono tenuti a trattenere presso i propri insediamenti i rifiuti onde evitare pericolosi danni alle persone o all'ambiente.

Qualora l'interruzione del servizio di raccolta si protragga per un periodo tale da non poter permettere il trattenimento dei rifiuti presso gli utenti, e/o determinare una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme o le prescrizioni sanitarie nazionali, gli utenti potranno provvedere direttamente allo smaltimento secondo le modalità di legge, fatti salvi gli sgravi come previsto dall'art. 59 - co. 6 - del D. L.vo n. 507 del 15.11.1993 e dal Regolamento comunale per l'applicazione della tassa.

TITOLO IV°

**VALIDITA' DEL REGOLAMENTO
CONTROLLI E
SANZIONI**

TITOLO IV°

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 32 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 915/82 e relative normative tecniche di attuazione, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di Igiene, Sanità e di Polizia Urbana e dalle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 33 - CONTROLLI

In attuazione dell'art. 7 del D.P.R. n. 915/82, e successiva normativa vigente, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei Regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti organi tecnici individuati dalle norme di legge in materia vigenti al momento.

Art. 34 - ORGANI DELEGATI

Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente regolamento e che comunque costituiscono aggressione e degrado dell'ambiente, provvedono gli agenti di Polizia Municipale e gli operatori del competente organo tecnico individuato dalle norme di legge in materia vigenti al momento.

Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate anche dalle Guardie Ecologiche Volontarie, da funzionari del Comune appositamente indicati e da privati cittadini.

Tali violazioni devono essere segnalate al Corpo di Polizia Municipale il quale provvederà per quanto di competenza.

Art. 35 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nelle sue varie fasi, è dovuta al Comune di San Pietro in Casale la tassa prevista dalle leggi vigenti in materia; essa si applica in base alle norme previste dal vigente "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni", approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 36 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME

Con l'approvazione del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.

Art. 37 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia (vedi allegato "C").

Art. 38 - SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dal Titolo V° del D.P.R. 10.9.82 n. 915, le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative a norma della L. n. 689/81, dell'art. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale del 1934 e dell'art. 35 della L.R. n. 27 del 12.07.1994, compendiate nella tabella riepilogativa riportata nell'allegato "A".

Allegato "A"

TABELLA DELLE SANZIONI

Art. Violati	OGGETTO	SANZIONE	OBLAZIONE
6	Mancato rispetto della prescrizione di fornire al Comune le informazioni tecniche che questo richiede nei tempi e nei modi previsti	100 - 600.000	200.000
7A	Mancata distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani da quelli urbani e speciali assimilabili agli urbani	50 - 300.000	100.000
7B	Trattamento finale diverso dall'incenerimento per i rifiuti speciali provenienti da ospedali, case di cura ed affini	50 - 300.000	100.000
7C	Smaltimento di rifiuti speciali inerti mediante sistemi diversi dalla discarica di 2° categoria tipo A e dall'utilizzo autorizzato dal Comune per costruzioni o come materiale da ricoprimento	50 - 300.000	100.000
7D	Conferimento dei veicoli a motore in luogo diverso dai centri di raccolta per la demolizione, il recupero e la rottamazione dei veicoli a motore	50 - 300.000	100.000
7D	Mancanza di licenza comunale per la gestione di centri di raccolta per veicoli a motore e simili	250 - 1500000	500.000
7E	Mancata distinzione di rifiuti tossici e nocivi dai rifiuti urbani o assimilabili agli urbani	100 - 600.000	200.000
7E	Mancata denuncia in sede di domanda di concessione edilizia di chi svolge attività suscettibile di generare rifiuti tossici e nocivi	25 - 150.000	50.000
8	Abbandono di rifiuti (in tutti i casi di manifesta trasgressione alle regole del presente Regolamento)	25 - 150.000	50.000
8	Divieto di cernita manuale	30 - 180.000	60.000
11	Mancata conservazione temporanea dei rifiuti facilmente putrescibili in idonei contenitori in locali distinti da quelli di lavorazione	25 - 150.000	50.000
11	Mancato sminuzzamento degli imballaggi voluminosi prima del conferimento negli appositi cassonetti	25 - 300.000	50.000
11	Conferimento nei cassonetti di rifiuti liquidi o accesi	100 - 600.000	200.000

11/8	Uso improprio di cassonetti e sacchi	25 - 300.000	50.000
12	Mancata osservanza dei criteri di raccolta differenziata	30 - 300.000	60.000
14	Spostamento cassonetti	50 - 300.000	100.000
16	Incendio dei rifiuti urbani (ad eccezione dei rifiuti vegetal autorizzati), di materiali plastici e di pneumatici	50 - 300.000	100.000
22	Mancata pulizia aree uso comune e scoperte dei fabbricati	100 - 600.000	200.000
23	Mancata pulizia dei terreni non edificati	100 - 600.000	200.000
24	Mancata pulizia mercati	50 - 300.000	100.000
25	Mancata pulizia aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo	50 - 300.000	100.000
26	Mancata pulizia aree adibite a luna-park, circhi, spettacoli viaggianti, nomadi, manifestazioni pubbliche	50 -300.000	100.000
27	Abbandono di rifiuti durante le operazioni di carico e scarico	50 - 300.000	100.000
28	Introduzione di rifiuti in pozzetti stradali	50 - 300.000	100.000
30 1°com	Sporco da deiezioni animali in suolo pubblico	25 - 150.000	50.000
30 2°com	Abbandono di residui da attività di costruzione in suolo pubblico	50 - 300.000	100.000
30 3°com	Affissione di manifesti, scritte o altro sui contenitori per l'igiene urbana	50 - 120.000	40.000

Allegato "B"

ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

(Deliberazione del 27.07.1984 del Comitato Interministeriale, punto 1.1.1 lettera a),
integrato ai sensi dell'art. 39 della legge 22.02.1994, n. 16)

- 1 - Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
- 2 - Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- 3 - Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane
- 4 - Cassette, pallets
- 5 - Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili
- 6 - Frammenti e manufatti di vimini e di sughero
- 7 - Paglia e prodotti di paglia
- 8 - Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
- 9 - Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
- 10 - Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- 11 - Feltri e tessuti non tessuti
- 12 - Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
- 13 - Pelle e similpelle
- 14 - Resine termo-plastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
- 15 - Rifiuti ingombranti
- 16 - Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali, e simili
- 17 - Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
- 18 - Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- 19 - Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
- 20 - Manufatti di ferro tipo paglietta , filo di ferro, spugna di ferro e simili
- 21 - Nastri abrasivi
- 22 - Cavi e materiale elettrico in genere
- 23 - Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate
- 24 - Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili
- 25 - Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- 26 - Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
- 27 - Accessori per l'informatica

Allegato "C"

ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1) D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 - Attuazione direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei rifiuti policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi;
- 2) Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 - Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti ;
- 3) D.L. 31 agosto 1987 n. 361 e legge di conversione n. 441 del 29 ottobre 1987 - Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti ;
- 4) D.M. 28/12/1987 n. 559 - Ministero Ambiente - Criteri per la elaborazione e predisposizione dei piani regionali di cui all'art. 1 - ter, comma 1, del D.L. 31 agosto 1987 n. 361, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987 n. 441 per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 5) D.L. 9 settembre 1988 n. 397 e legge di conversione 9 novembre 1988 n. 475 - Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali ;
- 6) D.M. 22 settembre 1988 - Ministero Ambiente - Censimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 9 settembre 1988 n. 397 ;
- 7) D.L. 14 dicembre 1988 n. 527 e legge di conversione 10 febbraio 1989 n. 45 - Disposizioni urgenti in materia di emergenza connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali ;
- 8) D.M. 26 aprile 1989 - Ministero Ambiente - Istituzione del catasto nazionale dei rifiuti speciali ;
- 9) D.M. 25 maggio 1989 - Ministero Ambiente - Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani ;
- 10) D.M. 29 maggio 1991 - Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi ;
- 11) Deliberazione della Giunta Regionale 17 settembre 1985 n. 5298 - Disciplina dello stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi e successive modifiche ed integrazioni ;
- 12) L.R. 12.07.1994 n° 27 - Disciplina dello smaltimento dei rifiuti;
- 13) T.U.L.C.P. approvato con R.D. n. 383 del 1934 ;
- 14) Codice della strada approvato con D.L.vo 30/04/1992 n. 285 ;

- 15) Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada approvato con D.P.R. 16/12/1992 ;
- 16) Legge 8/06/1990 n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali ;
- 17) R.D. 27/07/1934 n. 1265 art. 38 - Testo unico delle leggi sanitarie;
- 18) L.R. 05/02/1992 n° 5 - Norme in materia di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi prodotti in proprio. Ulteriori modifiche ed integrazioni della L.R. 27/01/1986 n° 6;
- 19) D.P.R. 23.08.1982 n° 691 - Attuazione della Direttiva CEE n° 75/439 relativa all'eliminazione degli olii usati
- 20) Decreto Legislativo 15/11/1993 n° 507 - Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni, nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 421/92, concernente il riordino della finanza territoriale.
- 21) Legge 22/02/1994 n° 146 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge Comunitaria 1993.
- 22) Ordinanza del Comune di San Pietro in Casale n° 29 dell'11/03/1993

Allegato "D"

RIFIUTI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA ED AFFINI: **CRITERI DI ASSIMILAZIONE**

(Decreto del Ministero dell' Ambiente 25.05.1989)

ELENCO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA STRUTTURE SANITARIE ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

1. Rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti.
2. Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive.
3. Rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2 ter, del decreto legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura.
4. Campioni di urine, feci e sangue previa disinfezione.
5. Tutti i rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti urbani ai sensi dei precedenti punti 2 e 3, ma compresi nelle tipologie previste dal presente decreto, purchè sottoposti a trattamento di sterilizzazione.

CATEGORIE DI RIFIUTI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARI SISTEMI DI SMALTIMENTO

1. Farmaci scaduti. Termodistruzione.
2. Animali provenienti da laboratori e studi medici veterinari: Termodistruzione.
3. Contenitori in vetro di farmaci e di soluzioni per infusione: Recupero o smaltimento in discarica di prima categoria previa disinfezione o sterilizzazione ove necessario.
4. Materiale metallico non ingombrante: Recupero o smaltimento in discarica di prima categoria previa disinfezione o sterilizzazione ove necessario.
5. Materiali ingombranti: Recupero o smaltimento in discarica di prima categoria previa disinfezione o sterilizzazione ove necessario.
6. Parti anatomiche escluse quelle di cui al successivo punto 7: Forno crematorio cimiteriale o inumazione.
7. Denti e parti non riconoscibili: Inceneritore.
8. Materiali inerti provenienti da attività di edilizia nonché gessi ortopedici: Discarica di seconda categoria tipo A.
9. Materiali provenienti da attività di giardinaggio: Discarica di prima categoria.

Allegato "E"

AREA COPERTA DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Contenitore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani in zona extraurbana
- Contenitore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani in zona urbana

Per “area coperta dal servizio” si intende la superficie del territorio comunale compresa entro una distanza massima di 500 m (10 cm sulla planimetria) rispetto al contenitore più vicino.

Tale distanza viene calcolata misurando la lunghezza della via percorribile tra il fabbricato dell’utente e il fabbricato stesso.

Allegato "F"
Logo regionale di identificazione della raccolta differenziata
(deliberazione G.R. n. 3906 del 07.11.1995)